

# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

## Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 14 del 20/05/2015

OGGETTO:

Annullamento parziale in via di autotutela della Delibera di C.C. n. 80 del 26/11/2003 e di tutti gli altri atti ad essa consequenziali per illegittimità rilevata.

L'anno duemilaquindici il giorno 20 del mese di Maggio, alle ore 19.00 presso l'Aula Consiliare del Centro Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta di ordinaria, risultano presenti all'appello i signori:

n.d	Cognome e nome	presente	assente
1	GENOVESE SALVATORE	x	
2	RAITI CETTINA CATIA		x
3	REGOLO NUNZIATINA	x	
4	FERRARO ANGELO	x	
5	CATANIA ENZA	x	
6	NARDO SEBASTIANO		x
7	LA ROSA SALVATORE	x	
8	NICASTRO GIUSEPPE	x	
9	CUVA SEBASTIANO		x
10	CARDILLO CARLO	x	
11	GULA GIUSEPPE ETTORE	x	
12	FISICARO SALVATORE	x	
13	FAVARA MASSIMILIANO		x
14	AMENTA GIOVANNI		x
15	FAGONE LA ZITA PAOLO	x	
16	FOTI SALVATORE		x
17	ALIANO ANGELO		x
18	DI SALVO DIEGO	x	
19	DANNA ALFIO	x	
20	VENTURA SEBASTIANO		x

Assume la Presidenza il **Signor GENOVESE SALVATORE** nella qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Generale **Dott. FEDERICO CESARIO**

**Presidente:** Passiamo all'altro punto all'ordine del giorno sull' "annullamento parziale in via di autotutela della Delibera del Consiglio Comunale numero ottanta del ventisei undici duemilatre e di tutti gli altri atti ad essa consequenziali per illegittimità rilevata". C'è qualcuno in rappresentanza dell'Amministrazione che vuole presentare questo atto? Interventi, qualcuno nello specifico?

**Assessore Ferraro:** Solo per la presentazione dell'atto. Si tratta di un atto di annullamento parziale che, come sapete, riguarda la costruzione di un ponte da parte delle ferrovie che si pensava insistesse su un'area di proprietà del Comune di Lentini; in effetti è un'area che appartiene alla Provincia Regionale di Siracusa. E' stato chiarito questo equivoco, per cui, siccome il Consiglio Comunale già si era espresso perché avevamo stipulato una convenzione, quindi si chiede adesso al Consiglio, visto che è emersa questa nuova situazione, di annullare in autotutela quest'atto.

**Presidente:** Ci sono interventi in merito? Se non ci sono interventi in merito passiamo alla fase di votazione. Grazie Assessore Ferraro. Chi è favorevole rimane seduto, chi non è d'accordo alzi la mano. Approvato all'unanimità.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta depositata agli atti;

VISTO l'esito favorevole della votazione;

#### DELIBERA

- Di approvare la proposta nel testo allegato avente ad oggetto: "Annullamento parziale in via di autotutela della delibera di C.C. n. 80 del 26/11/2003 e di tutti gli altri atti ad essa consequenziali per illegittimità rilevata".

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sig. ra REGOLO NUNZIATINA

F.to Sig. SALVATORE GENOVESE

F.to DOTT. FEDERICO CESARIO

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal \_\_\_\_\_

Al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

F.to \_\_\_\_\_

Il Segretario del Comune

**CERTIFICA**

su conforme relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per QUINDICI giorni consecutivi a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Li, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**

**F.to Dott. FEDERICO CESARIO**

E' COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 29 MAG. 2015

**Il Segretario Generale**  
**Dott. FEDERICO CESARIO**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente delibera è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**  
**F.to Dott. FEDERICO CESARIO**

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**Annullamento parziale in via di autotutela della delibera di C.C. n. 80 del 26.11.2003 e di tutti gli altri atti ad essa consequenziali per illegittimità rilevata.**

Il sottoscritto Geom. Ingalisi Francesco, Responsabile dell'Area Funzionale III – Lavori Pubblici, sottopone al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione:

**Richiamata:**

- la Delibera di Consiglio comunale n. 80 del 26.11.2003;

**Premesso che:**

- con il superiore Provvedimento l'Organo deliberante ha approvato il progetto dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 15/91, per la soppressione del passaggio a livello al Km 255+318 della linea ferroviaria Bicocca-Siracusa, mediante la costruzione di un cavalcavia;
- con la medesima Delibera è stato approvato lo schema di convenzione per regolare i rapporti derivanti dalla soppressione del passaggio a livello e per la ripartizione degli oneri inerenti la realizzazione e la manutenzione dell'opera sostitutiva;
- in data 20.02.2015 è stata acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 2844 una nota inviata dalla Provincia Regionale di Siracusa, oggi Libero Consorzio Comunale, con la quale l'Ente Provincia ha segnalato che la porzione di strada interessata dai lavori di costruzione del cavalcavia, sostitutivo per soppressione del passaggio a livello Km 255+318, risulta essere di Sua proprietà;
- nella nota sopra citata, lo stesso Ente, inoltre, teneva a precisare che i lavori interessavano una porzione della strada S.B. 32, di proprietà provinciale e che, pertanto, il Comune di Carlentini non fosse titolato a disporre di atti tipici riservati per Legge esclusivamente all'Ente proprietario della strada, residuando al Comune eventuali competenze territoriali;
- pertanto, si è ritenuto necessario procedere ad un riesame approfondito dei profili di legittimità della Delibera di C.C. n. 80 del 26.11.2003;
- dal suddetto riesame si sono appalesati evidenti profili di illegittimità parziale del Provvedimento per difetto di competenza dell'Organo, da cui discende la nullità parziale dell'atto;
- il difetto di competenza, infatti, emerge chiaramente nella parte in cui il Consiglio comunale ha approvato lo schema di convenzione per regolare i rapporti derivanti dalla soppressione del passaggio a livello e per la ripartizione degli oneri inerenti la realizzazione e la manutenzione dell'opera sostitutiva, competenza riservata esclusivamente all'Ente proprietario della strada, che risulta essere la Provincia Regionale di Siracusa, oggi Libero Consorzio Comunale;
- la delibera de qua costituisce atto ad efficacia durevole, con effetti anche economici da parte dell'Ente;

**Tenuto conto che:**

- ai sensi all'art. 21-octies della legge n. 241/1990 è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza;
- l'art. 21-nonies della stessa legge n. 241/1990 stabilisce che il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge;

**Atteso che:**

- il suddetto Provvedimento presenta quali elementi di illegittimità specifica i seguenti:
  - incompetenza assoluta del Consiglio comunale di Carlentini per aver adottato un provvedimento relativo all'approvazione dello schema di convenzione per regolare i rapporti derivanti dalla soppressione del passaggio a livello al Km 255+318 della linea ferroviaria Bicocca-Siracusa, mediante la costruzione di un cavalcavia e per la ripartizione degli oneri inerenti la realizzazione e la manutenzione dell'opera sostitutiva, in quanto di competenza dell'Ente proprietario della strada, ovvero della Provincia Regionale di Siracusa, oggi Libero Consorzio Comunale;

**Considerato che:**

- è stata sviluppata specifica istruttoria per l'analisi degli elementi di illegittimità del provvedimento sopra rappresentato;
- sono state riconosciute alcune condizioni critiche, determinanti l'illegittimità parziale dello stesso;
- risulta necessario porre rimedio a tale situazione, al fine di garantire l'interesse pubblico al rispetto delle competenze e delle procedure amministrative previste dalla Legge, nonché evitare un pregiudizio economico non giustificabile per il Comune di Carlentini;
- risulta pertanto necessario procedere all'annullamento parziale d'ufficio della Delibera in trattazione;

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico-gestionale;


**Ritenuto che:**

- il provvedimento di autotutela ad eliminare l'atto illegittimo per incompetenza dell'Organo che lo ha adottato deve essere, a sua volta, adottato dall'Organo competente;
- l'atto di autotutela è, infatti, espressione dello stesso potere di cui è emanazione il provvedimento che ne costituisce l'oggetto, e pertanto, può essere adottato solo dall'Organo titolare del potere;

Per le motivazioni sopra riportate propone di deliberare:

- 1) di procedere all'annullamento parziale in via di autotutela della deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 26.11.2003, nella parte in cui si è proceduto all'approvazione dello schema di convenzione per regolare i rapporti derivanti dalla soppressione del passaggio a livello al Km 255+318 della linea ferroviaria Bicocca-Siracusa, mediante la costruzione di un cavalcavia e per la ripartizione degli oneri inerenti la realizzazione e la manutenzione dell'opera sostitutiva, in quanto di competenza dell'Ente proprietario della strada, ovvero della Provincia Regionale di Siracusa, oggi Libero Consorzio Comunale e di tutti gli eventuali atti ad essa conseguenti per le motivazioni in premessa esplicitate.

**IL PROPONENTE**  
**Geom. Francesco Ingalisi**





# CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA III

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

( Servizio 1° - Uff. Gestione Opere Pubbliche )

Allegato alla Delibera C.C.

N° 1h del 20-05-2015

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Da sottoporre all'esame del

CONSIGLIO COMUNALE

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Proponente : Responsabile P.O. Area III<sup>^</sup>

servizio interessato : LL.PP.

**Annullamento parziale in via di autotutela della delibera di C.C. n. 80 del 26.11.2003 e di tutti gli altri atti ad essa consequenziali per illegittimità rilevata.**

Data 27/4/2015

Il Responsabile P.O. Area III<sup>^</sup> LL.PP.

Geom. Francesco INGALISI

---

## PARERI

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della Legge 8 Agosto 1990 n. 142 come recepita dalla Legge Regionale 11 Dicembre 1991 n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge Regionale 23 Dicembre 2000 n. 30, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta.

Li, 27/4/2015

IL CAPO AREA III<sup>^</sup>

( Geom. Francesco INGALISI )

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della Legge 11 Dicembre 1991 n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge Regionale 23 Dicembre 2000 n. 30, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Il Responsabile del Servizio Finanziario


## Verbale n° 10

L'anno 2015 (due milasequiesima) il giorno 13 (Tredici) del mese di Maggio, alle ore 11:00, presso i locali comunali di via Rossini, si è riunita la II Commissione Consiliare per trattare il seguente o.d.g.:

1) Annullamento parziale in via di autotutela delle Delibere di C. C. n. 30 del 26.11.2003 e di Tutti gli atti ad esse conseguenti per illegittimità rilevate. Sono presenti i componenti: Nicastro, Amante Di Salvo, Regolo. Assenti: Finicoro. Viene richiesto l'intervento dell'assessore e lavoratore pubblico ing. Mengiameli, il quale dichiara il suo voto favorevole all'o.d.g. Il Consigliere Amante dichiara di esprimere il parere dell'atto in C. C. La Consigliera Regolo esprime il suo voto favorevole all'assessore ing. Mengiameli e del dirigente di L.P.P. geom. Tugolzi, la parere favorevole. Il Consigliere Di Salvo, dopo aver visionato le proposte del dirigente L.P.P. geom. Tugolzi e sentito il dirigente dell'assessore di L.P.P. ing. Mengiameli, dà parere favorevole per l'annullamento parziale dell'atto. Il Presidente della Commissione Nicastro esprime parere favorevole. Alle ore 12:15 il Consigliere Amante abbandona la Commissione. La chiusura dei lavori è alle ore 12:30.

I Componenti:

Maria Antonia Regolo

  
Maria Antonia Regolo

Il Presidente della Commissione

Nicastro 